

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 novembre 2020

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di novembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1197** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 3/2020, DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI E ALLE ATTIVITÀ RICADENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO, AI SENSI DEL RDL 3267/1923 E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ NON SOGGETTE A REGIME AUTORIZZATORIO.

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide SAPINET, ricorda che gli interventi comportanti la movimentazione di terreno sono soggetti a rilascio di autorizzazione qualora ricadenti in aree vincolate dal punto di vista idrogeologico ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*).

Richiama, a tale proposito, l'articolo 23 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022*), ai sensi della quale:

- sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi e le attività ricadenti nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*), consistenti in:
 - movimentazioni di terra che comportano il cambiamento dell'assetto idrogeologico o la modificazione, anche solo temporanea, dell'originaria destinazione del territorio, salvo che si tratti di interventi e attività non assoggettati a regime autorizzatorio, come individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione (comma 1, lettera a);
 - trasformazioni delle aree boscate di cui all'articolo 33, commi 2 e 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*), che comportano l'eliminazione della vegetazione esistente e l'asportazione o modificazione del profilo del suolo forestale, finalizzate a un'utilizzazione del predetto suolo diversa da quella forestale (comma 1, lettera b);
- non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi e le attività di movimentazione di terra ricadenti in aree comprese nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della l.r. 11/1998, dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRGC), vale a dire in zone territoriali già edificate o destinate all'edificazione (comma 2).

Rileva che il comma 3 del succitato articolo 23 della l.r. 3/2020 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca le procedure per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività di cui al comma 1 e, contestualmente, individui gli interventi e le attività, diversi da quelli di cui al comma 2, non soggetti a regime autorizzatorio in ragione della modesta entità delle modificazioni o delle trasformazioni indotte.

Propone quindi di approvare le procedure per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto Legge 3267/1923 e l'individuazione degli interventi e delle attività non soggette a regime autorizzatorio, di cui all'allegato A, redatto, così come precisato dal competente dirigente, anche in base alle indicazioni tecniche emerse a seguito della conclusione del Progetto specifico di gruppo n. 35, assegnato con DGR n. 1337 del 22 giugno 2012, concernente la ridefinizione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali Davide SAPINET;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della l.r. 3/2020, le procedure per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività ricadenti in zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto legge 3267/1923 e l'individuazione degli interventi e delle attività non soggette a regime autorizzatorio, come dettagliati nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione di giunta regionale non comporta oneri.

ALLEGATO A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1197 del 23/11/2020

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI E ALLE ATTIVITÀ RICADENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL REGIO DECRETO LEGGE 3267/1923 E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ NON SOGGETTE A REGIME AUTORIZZATORIO.

1) Iter procedurale

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della l.r. 3/2020, viene definita la seguente procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo agli interventi e alle attività di cui al comma 1.

La domanda per ottenere l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico deve essere inoltrata, in marca da bollo ai sensi della normativa nazionale vigente e completa della necessaria documentazione, alla competente struttura regionale.

Il procedimento decorre dalla data di ricezione (data di protocollo) della domanda da parte della struttura regionale competente corredata della documentazione indicata in seguito.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione della documentazione. In questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

E' ritenuta irregolare la domanda effettuata da un soggetto privo di titolarità di diritto reale sul bene oggetto dell'intervento o che sia priva di firma. E' ritenuta incompleta la domanda i cui allegati progettuali non rispettano quanto previsto dal presente allegato.

Il procedimento si intende concluso con il rilascio dell'autorizzazione della struttura regionale competente, che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'inizio del procedimento, fatte salve eventuali sospensioni a termine di legge.

Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento, oggetto della domanda di autorizzazione, sia necessario il rilascio di un titolo abilitativo, salvo diversa specificazione sull'atto autorizzatorio, l'autorizzazione ha come durata quella prevista per il titolo abilitativo stesso comprese eventuali proroghe concesse dal competente Comune.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell'intervento, oggetto della domanda di autorizzazione, non sia necessario il rilascio di un titolo abilitativo, i termini di validità dell'autorizzazione sono definiti in ragione del tempo ritenuto congruo, comunque non inferiore a 12 mesi, per l'ultimazione dei lavori che è stabilito in sede di rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere prorogata a seguito di motivata richiesta da parte dell'interessato. La richiesta di proroga può essere presentata un'unica volta per ogni singolo progetto, scaduti i termini della quale, se i lavori non sono ancora stati eseguiti, è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata dai necessari elaborati progettuali. Qualora lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali siano invariati rispetto alla data di presentazione dell'iniziale richiesta di autorizzazione, in alternativa alla presentazione degli elaborati progettuali può essere presentata una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.

Per tutti gli interventi, anche quelli esclusi dal regime autorizzatorio ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, è fatto obbligo al richiedente di comunicare per iscritto alla Stazione forestale competente per territorio la data di inizio lavori (articolo 20 del Regio Decreto 16 maggio 1926 n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), in quanto comunque ricadenti in aree vincolate.

Per le varianti in corso d'opera, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, è necessario presentare istanza allegando la necessaria documentazione progettuale. In tal caso le tempistiche per il rilascio dell'autorizzazione, rimangono le stesse sopra indicate.

Qualora l'intervento rientri all'interno di un procedimento valutativo di competenza regionale, l'autorizzazione del vincolo idrogeologico è rilasciata in tale ambito.

Per quanto non precisato nel presente allegato, si fa riferimento alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e successive modificazioni (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

2) Documentazione progettuale

La domanda deve essere accompagnata di norma da un progetto (con definizione a livello definitivo, fatte salve le opere di minor complessità tecnico-costruttiva) a firma di un tecnico abilitato che consenta di poter valutare in modo adeguato l'opera oggetto della richiesta.

Gli elaborati da presentare, legati alla complessità e alla tipologia dell'intervento e stabiliti dalla struttura competente in materia di vincolo idrogeologico, sono:

- a) relazione generale;
- b) laddove necessario, relazioni tecniche e specialistiche (relazione geologica, geotecnica, studio di compatibilità con lo stato di dissesto in essere -quando previsto dalla D.G.R. 2939/2008 e successive modificazioni-, ecc.) in cui vengano evidenziati gli eventuali impatti degli interventi previsti sul comparto forestale;
- c) rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- f) bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti come stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*);
- g) piano di utilizzo del materiale da scavo o la dichiarazione di utilizzo del materiale quando previsto dal DPR n. 120 del 13/06/2017;
- h) computo metrico estimativo.

Gli elaborati sono presentati in formato cartaceo oppure, preferibilmente, in formato digitale *.pdf*, *.p7m* e *.docx*, e trasmessi via PEC (fino a 100MB/invio) o *dvd*.

3) Interventi esclusi dal regime autorizzatorio in zone vincolate

Non sono soggetti a regime autorizzatorio gli interventi e le attività di cui alla l.r. 3/2020, articolo 23, comma 1, lettera a, ricadenti nelle seguenti casistiche:

- a) *Demolizione e ricostruzione a pari volumetria di manufatti preesistenti.* Con tale definizione si intende la demolizione totale o parziale con ricostruzione successiva della identica quantità di volumetria, con una tolleranza del 20% nelle dimensioni di pianta e altezza;
- b) *Scavi di modeste entità fino a 50.00 mc (in base al bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)) per le opere di tipo puntuale e infrastrutture lineari e a rete, nonché gli altri interventi per adeguamento funzionale, tecnico, tipologico e normativo individuati ai sensi della DGR n. 966 del 12/07/2019 e s.m.i. (Approvazione delle tipologie e delle caratteristiche degli interventi edilizi e delle trasformazioni urbanistico-territoriali nelle zone dei piani regolatori generali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11);*
- c) *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale delle relative opere ad essa connesse* che non comportano un allargamento della sede stradale. Con tale termine si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di cunette, attraversamenti, pozzetti e il rifacimento dei muri (quando non si realizzi un aumento dell'ingombro degli stessi e una maggiore incisione del versante);
- d) *Realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, idriche e fognarie* lungo la rete viaria esistente (se all'interno del manufatto stradale);
- e) *Opere di sistemazione idrogeologico-forestale*, realizzate dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche e di versante, demanio idrico e attività geologiche (es. opere paramassi, paravalanghe, arginature, briglie, valli, ecc.);
- f) *Interventi di ordinaria manutenzione e adeguamento funzionale di opere pubbliche già esistenti* (es. ponti, strade, linee elettriche di bassa tensione, muri, drenaggi, fossi, ecc.);
- g) *Interventi disposti in via d'urgenza*, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. (*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;
- h) *Interventi riconducibili alle normali pratiche agronomiche di messa a coltura, compresa la realizzazione di impianti di colture specializzate, eseguiti su terreni agrari inferiori al 25% di pendenza.*

Le eventuali opere provvisoriale funzionali alla realizzazione di interventi sopra elencati, quali ad esempio piste di cantiere, concorrono alla determinazione complessiva del volume di scavo e comportano, qualora questo sia superiore a 50,01 mc, all'assoggettabilità dell'intera opera al regime autorizzatorio in materia di vincolo idrogeologico.